

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 27/09/2006 n. 9461
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Il disposto di cui all'art. 75, comma 1, lett. f), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti "che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati alla stazione appaltante che bandisce la gara"), non costituisce - al pari di altre ipotesi quali quella del "collegamento sostanziale" - una causa di esclusione automatica, dovendosi valutare, ad opera della stazione appaltante, la negativa influenza del "grave inadempimento" rispetto al rapporto fiduciario con la stessa impresa. Nell'ambito degli elementi necessari di valutazione in ordine all'affidabilità delle imprese, un ruolo importante è ricoperto, da un lato, dal tempo trascorso dall'atto di rescissione e, dall'altro, dalle eventuali recidive in merito a situazioni di grave inadempimento. Sotto il primo profilo assume un ruolo rilevante l'indicazione, fornita dalla stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (con le determinazioni n. 6/2004 e n. 1/2005) in ordine all'estensione, anche ad altre fattispecie, del termine annuale previsto per la fattispecie che dà vita alla causa di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara). Deve, pertanto, ritenersi che il termine annuale di efficacia previsto da quest'ultima disposizione sia applicabile anche all'ipotesi prevista dalla lett. f) dello stesso articolo e cioè all'esclusione dalla gara dei soggetti che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati alla stazione appaltante che bandisce la gara. (In applicazione di tale principio nel caso di specie si è ritenuto legittimo il provvedimento di ammissione in gara di un'impresa che aveva commesso grave negligenza nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che aveva bandito la gara, tenuto conto che era ormai decorso il termine di un anno dalla annotazione al casellario e della insussistenza di episodi di recidiva della impresa in merito a situazioni di inadempimento contrattuale).